

Direttore Generale di assumere, insieme alle Compagnie collegate, quote che non siano complessivamente inferiori a quelle coperte dal gruppo delle Assicurazioni generali.-

=====

II - SINISTRO A POLIZZA N.1.472.372 - PAGLIAI GIUSEPPE -

Il Direttore Generale riferisce che il sig. Pagliai Luigi da Pievelego (Modena) nel giugno 1940 assicurò presso l'Istituto i propri cinque figli e fra questi il figlio Giuseppe, di anni 17, con un'assicurazione in forma Mista per il capitale di L.20.000.-

Data l'età dell'assicurato la polizza relativa recava una clausola con la quale veniva stabilito che, ove l'assicurato fosse morto prima del compimento del suo 18° anno di età, l'Istituto avrebbe provveduto soltanto alla restituzione dei premi, aumentati degli interessi del 3%.-

L'assicurato è deceduto, all'età di 17 anni e 7 mesi all'Ospedale di Pisa per "coxalgia con sopravvenuta setticimia" e pertanto a norma della clausola sopraindicata la polizza dà diritto non alla liquidazione del capitale assicurato, ma semplicemente alla restituzione dei premi pagati aumentati degli interessi del 3% e cioè a L.886.-

Dato quanto sopra non si è ritenuto, nonostante la breve antedurata del contratto e la causa di morte che legittimerebbe il sospetto di una preesistenza della malattia alla data di stipulazione della polizza, disporre per gli accertamenti sanitari ordinariamente effettuati in casi simili.-

E' da osservare peraltro che non potendosi supporre fini speculativi in un'assicurazione contratta per il proprio figlio, si può legittimamente ritenere la più completa buona fede del Pagliai anche, come è esposto in un promemoria presentato dal Sen. Vicini, per quanto riguarda la ignoranza del contraente circa la clausola di carenza al 18° anno.-